Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D. LGS 31 MARZO 2023, N. 36, OCCORRENTE ALLA ASST MELEGNANO E MARTESANA IN QUALITA' DI CAPOFILA, ALLA ASST LECCO, ALLA ASST SANTI CARLO E PAOLO, ALLA ASST OVEST MILANESE E ALLA ASST RHODENSE, PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 44 MESI.

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO 4
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 4
1.1 - Scopo del contratto 4
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 4
2.1. Sedi di svolgimento del servizio 5
2.2 Organizzazione del servizio 6
2.3 Modalità di espletamento del servizio 7
2.3.1 Servizio di sorveglianza antincendio 8
2.3.2. Servizio di pronto intervento 10
2.3.3. Attività di supporto 12
2.3.4. Modalità di segnalazione delle attività e delle anomale riscontrate delle anomale riscontrate 12
2.4 Personale adibito al servizio 13
2.4.1 Norme comportamentali 17
2.4.2 Clausola di gradimento e sostituzione del personale 18
2.5 Strumentazione ed attrezzature dedicate e necessarie allo svolgimento del servizio e messe a disposizione del personale 18
3. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO 19
3.1. Avvio della fase esecutiva del contratto 19
3.2. Periodo di prova – clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. 20
4. CORRISPETTIVI 20
5. REVISIONE PREZZI 21
6. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 22
7. CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEL PERIODO DI VIGENZA 24
8. RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) 24
9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 24
10. CLAUSOLE SOCIALI 25
11. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO 26
12. ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 27
13. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 28
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 29
14. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 29
15. RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI 29
16. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO 30
17. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 31
18. PENALITÀ 35
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 37
19.1. Clausola risolutiva espressa 37
19.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto 38
20. RECESSO UNILATERALE 39
20.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante 39
20.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente 39
20.3. Convenzioni centralizzate 39
20.4. Clausola ex art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 39
21. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ 40
22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE 40

23. SPESE CONTRATTUALI 42

24. CONTROVERSIE 42

25. RINVIO AD ALTRE NORME 43

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679 43

Allegato 1 "Norma di contratto T&T"

Allegato 2 "Figure professionali in servizio"

Allegato 3 "PRE DUVRI".

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO

PREMESSE

Premesso che il decreto del 19 marzo 2015 ha approvato l'Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2002" stabilendo anche i termini e le fasi temporali di adeguamento delle strutture già esistenti, visto l'avviamento di interventi di adeguamento strutturali ed impiantistici, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e Martesana nel periodo di realizzazione delle opere previste dal PNRR, ha previsto l'implementazione di misure compensative in grado di garantire un livello di sicurezza costante per tutto il periodo tra le quali la creazione di una squadra di operatori antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Come da premesse l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e Martesana intende esperire in qualità di Azienda Mandataria, una procedura aperta aggregata, suddivisa in lotti, ai sensi degli artt. 14 e 71 del d. lgs 31 marzo 2023, n. 36, con le Aziende Mandanti ASST di Lecco, ASST Santi Carlo e Paolo, ASST Ovest milanese e ASST Rhodense, avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di sorveglianza antincendio, per un periodo di vigenza del contratto di 44 mesi.

La procedura è suddivisa in cinque lotti sulla base dell'Azienda destinataria del servizio come di seguito riportato:

LOTTO 1: Servizio di sorveglianza antincendio per le esigenze dell'ASST Melegnano e Martesana;

LOTTO 2: Servizio di sorveglianza antincendio per le esigenze dell'ASST di Lecco;

LOTTO 3: Servizio di sorveglianza antincendio per le esigenze dell'ASST Santi Carlo e Paolo;

LOTTO 4: Servizio di sorveglianza antincendio per le esigenze dell'ASST Ovest milanese;

LOTTO 5: Servizio di sorveglianza antincendio per le esigenze dell'ASST Rhodense.

1.1 - Scopo del contratto

Scopo del contratto è assicurare un servizio di Prevenzione incendi e gestione delle emergenze finalizzato al mantenimento delle misure di protezione antincendio per garantire i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, presso le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto, quindi soggette al D.M. del 10.03.1998 e D.M. 19.03.2015, prive di certificato di prevenzione incendi.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di sorveglianza antincendio è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza esistenti, peculiari dell'attività di prevenzione incendi ed è teso a prevenire situazioni di rischio mediante la

sorveglianza h 24, oltre ad assicurare l'immediato intervento con personale addestrato e qualificato e mezzi tecnici nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso le attività di:

- sorveglianza antincendio, mediante ronda diurna e notturna come descritto al paragrafo 2.3.1;
- pronto intervento, come descritto al paragrafo 2.3.2;
- altre attività di supporto descritte al punto 2.3.3;
- segnalazione delle anomalie riscontrate come descritto al paragrafo 2.3.4.

Laddove non esplicitamente precisato, le prescrizioni del presente Capitolato, si intendono riferite a tutti i lotti.

2.1. Sedi di svolgimento del servizio

Si riportano per ogni lotto le sedi di svolgimento del servizio.

LOTTO 1: ASST MELEGNANO E MARTESANA

NOME PRESIDIO	INDIRIZZO PRESIDIO
Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi	Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI)
Presidio Ospedaliero di Melzo	Via Volontari del Sangue n. 5 - 20066 Melzo (MI)
Presidio Ospedaliero di Cernusco Sul Naviglio	Via Uboldo n. 21 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

LOTTO 2: ASST DI LECCO

NOME PRESIDIO	INDIRIZZO PRESIDIO
Presidio Ospedaliero "Alessandro Manzoni" di Lecco	Via Eremo n. 9/11 – 23900, Lecco (LC)
Presidio Ospedaliero "San Leopoldo Mandic" di Merate	Largo Mandic, n. 1 – 23807, Merate (LC)
Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Bellano	Via Carlo Alberto, n. 25 – 23822, Bellano (LC)

LOTTO 3: ASST SANTI CARLO E PAOLO

NOME PRESIDIO	INDIRIZZO PRESIDIO
Presidio Ospedaliero "SAN CARLO" di Milano	Via Pio II, 3 -20153 Milano
Presidio Ospedaliero "SAN PAOLO" di Milano	Via Di Rudinì, 8, - 20142 Milano

LOTTO 4: ASST OVEST MILANESE

NOME PRESIDIO	INDIRIZZO PRESIDIO
Presidio Ospedaliero di Magenta	Via al Donatore di sangue, 50 – 20013 Magenta (MI)
Presidio Ospedaliero di Abbiategrasso	Piazza C.B. Mussi, 1 – 20081 Abbiategrasso (MI)
Presidio Ospedaliero di Cuggiono	Via G. Badi, 4 – 20012 Cuggiono (MI)

LOTTO 5: ASST RHODENSE

NOME PRESIDIO	INDIRIZZO PRESIDIO
Presidio Ospedaliero di Bollate	Via Piave n. 20 – 20021 Bollate (MI)
Presidio Ospedaliero di Passirana	Via Settembrini n. 1 – 20017 Passirana di Rho (MI)
Presidio Ospedaliero di Rho	Corso Europa n. 250 – 20017 Rho (MI)
RSA S. Pertini	Via per Cesate n. 62 – 20024 Garbagnate Mil.se (MI)

2.2 Organizzazione del servizio

LOTTO 1: ASST MELEGNANO E MARTESANA

Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7). Dovrà essere organizzato su turni, prevedendo un'articolazione dell'orario di servizio che garantisca, su ciascun presidio, una copertura oraria continuata **di 5 operatori per 24 ore, per un totale di 840 ore settimanali**, così suddiviso:

1) P.O. di Vizzolo Predabissi n. 2 operatori (di cui n. 1 caposquadra per turno e n.1 addetto per turno);
2) P.O. di Melzo n. 1 operatore (n. 1 caposquadra per turno);
3) P.O. di Cernusco sul Naviglio n. 2 operatore (di cui n. 1 caposquadra per turno e n.1 addetto per turno).

LOTTO 2: ASST DI LECCO

Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7). Dovrà essere organizzato su turni, prevedendo un'articolazione dell'orario di servizio che garantisca, su ciascun presidio, una copertura oraria continuata **di 5 operatori per 24 ore, per un totale di 840 ore settimanali**, così suddiviso:

1) P.O. di Lecco n. 3 operatori (di cui n. 1 caposquadra per turno e n. 2 addetti per turno);

2) P.O. di Merate n. 1 operatori (di cui n. 1 caposquadra per turno);

3) P.O. di Bellano n. 1 operatori (di cui n. 1 caposquadra per turno).

LOTTO 3: ASST SANTI CARLO E PAOLO

Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7). Dovrà essere organizzato su turni, prevedendo un'articolazione dell'orario di servizio che garantisca, su ciascun presidio, una copertura oraria continuata **di 4 operatori per 24 ore, per un totale di 672 ore settimanali**, così suddiviso:

1) P.O. San Carlo n. 2 operatori per turno (di cui n. 1 caposquadra per turno e n.1 addetto per turno);

2) P.O. San Paolo n. 2 operatori per turno (di cui n. 1 caposquadra per turno e n.1 addetto per turno).

LOTTO 4: ASST OVEST MILANESE

Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7). Dovrà essere organizzato su turni, prevedendo un'articolazione dell'orario di servizio che garantisca, su ciascun presidio, una copertura oraria continuata **di 4 operatori per 24 ore, per un totale di 672 ore settimanali**, così suddiviso:

1) P.O. di Magenta n. 2 operatori (di cui n. 1 caposquadra per turno e n. 1 addetto per turno);

2) P.O. di Abbiategrasso n. 1 operatori (di cui n. 1 caposquadra per turno);

3) P.O. di Cuggiono n. 1 operatori (di cui n. 1 caposquadra per turno).

LOTTO 5: ASST RHODENSE

Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7). Dovrà essere organizzato su turni, prevedendo un'articolazione dell'orario di servizio che garantisca, su ciascun presidio, una copertura oraria continuata **di 4 operatori per 24 ore, per un totale di 672 ore settimanali**, così suddiviso:

4) P.O. di Bollate n. 1 operatore (n. 1 caposquadra per turno);

5) P.O. di Passirana n. 1 operatore (n. 1 caposquadra per turno);

6) P.O. di Rho n. 1 operatore (n. 1 caposquadra per turno).

7) RSA S. Pertini n. 1 operatore (n. 1 caposquadra per turno).

2.3 Modalità di espletamento del servizio

Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere svolto dall'aggiudicataria sotto la propria responsabilità, con propria organizzazione di mezzi e di personale per assicurare la sicurezza ai fini della prevenzione degli incendi degli impianti e delle opere, tramite personale addestrato e qualificato, che si intende comunque non in possesso di armi.

Di seguito viene dettagliata l'organizzazione generale del servizio, da intendersi quale minimo contrattuale non derogabile.

Per l'espletamento del servizio, l'aggiudicatario dovrà coordinarsi, con il DEC dell'appalto, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Responsabile Tecnico Servizio Antincendio (di seguito R.T.S.A.) e dovrà provvedere alle attività indicate nei successivi paragrafi.

Per l'espletamento delle funzioni sopra riportate è necessario acquisire il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, redatto ai sensi dell'articolo 42 del DM 19 marzo 2015.

L'aggiudicataria dovrà condividere le scelte e le metodologie di applicazione del SGSA ed in particolare delle Procedure Operative standard in esso contenute. Attraverso opportune metodologie condivise, saranno condivise le modifiche e/o variazioni nelle modalità previste dal citato DM 19 marzo 2015.

Si specifica che dal presente capitolato speciale sono escluse tutte le attività relative alla manutenzione di tutti i presidi antincendio.

2.3.1 Servizio di sorveglianza antincendio

Dovranno essere garantite le seguenti attività:

- controllo e sorveglianza dei sistemi di prevenzione e protezione incendi, degli impianti tecnologici, elettrici e di sicurezza intesa come "controllo visivo atto a verificare che le attrezzature, le misure di protezione passive esistenti, i mezzi di protezione attiva interni ed esterni ai fabbricati e gli impianti e mezzi mobili di spegnimento (estintori - idranti, ecc.) siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili esclusivamente tramite esame visivo" attraverso il monitoraggio continuo esterno ed interno di tutta la struttura ospedaliera con passaggi differenziati nelle ore diurne e nelle ore notturne, verificati attraverso sistemi fissi di rilevazione, con particolare cura alle zone non presidiate sulle 24 ore, secondo le modalità e le periodicità definite con l'ASST;
- servizio di sorveglianza antincendio sui dispositivi di protezione attiva e passiva (estintori, bocche antincendio, porte tagliafuoco, etc.);
- l'accertamento che tutti i presidi antincendio di tipo attivo (estintori, idranti, etc.) siano visibili, raggiungibili e prontamente utilizzabili;
- allerta, per il tramite delle procedure aziendali in essere, delle FF.OO. pubbliche e private in caso di intrusione di soggetti potenzialmente pericolosi per la continuità di funzionamento dei sistemi di prevenzione incendi e degli impianti tecnologici elettrici e di sicurezza (manomissioni impianti, danneggiamenti, ecc.);
- segnalazione attraverso rapporti periodici al R.T.S.A. e/o al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o alla SC Tecnico Patrimoniale della necessità dell'intervento dei tecnici della

manutenzione per la rimozione di anomalie, malfunzionamenti/danneggiamenti delle strutture ed impianti evidenti e/o anomalie dei sistemi di spegnimento incendi quali estintori, naspi e/o idranti;

- monitoraggio continuo esterno ed interno di tutta la struttura ospedaliera con passaggi differenziati;
- verifica della funzionalità dei piani di evacuazione, in particolare percorsi d'esodo sgombri ed efficienti, porte REI libere ed efficienti, con primo intervento per la messa in sicurezza e/o segnalazione attraverso rapporti al Responsabile di Servizio e al SPP;
- controllo visivo dei dispositivi e delle attrezzature presenti negli armadi antincendio comprensivo delle verifiche mensili sugli autorespiratori e compilazione di apposito report mensile;
- controllo della funzionalità degli accessi e servizi di sicurezza (vie di fuga);
- presidio continuo;
- supporto nel controllo dell'attuazione del divieto di fumare all'interno degli edifici e delle relative pertinenze esterne affinché i fumatori possano fumare solo ed esclusivamente in alcune aree aperte esterne appositamente individuate, visibili e riconoscibili per ogni presidio ospedaliero;
- verifica e segnalazione delle parti esterne, con particolare cura alle aree verdi dove si può determinare un incremento del rischio di incendio per crescita di vegetazione spontanea e delle aree non coperte da impianto rivelazione incendi;
- sorveglianza delle aree interne ed esterne affinché nessuno introduca materiali e/o oggetti pericolosi e infiammabili;
- ausilio e supporto durante le prove di evacuazione svolte all'interno dei presidi e partecipazione attiva;
- **per il lotto 2 -** Presso il presidio ospedaliero di Lecco la squadra antincendio, se non direttamente impegnata in attività di lotta a incendi o altri interventi di carattere di emergenza/urgenza, dovrà effettuare l'attività di carico e scarico della barella termoculla della Terapia Intensiva Neonatale dall'elicottero presso l'elisuperficie collocata in copertura del presidio. L'attività verrà attivata al bisogno dal reparto, con un preavviso di 15 minuti, alla chiamata il personale della squadra antincendio dovrà recarsi presso l'elisuperficie ed effettuare il trasbordo della termoculla dal pianale dell'elicottero alla barella e viceversa;
- **per il lotto 3** – Presidio San Carlo di Milano supporto al personale della vigilanza in piazzola dell'elisuperficie durante gli atterraggi e i decolli.

L'effettuazione di un servizio di vigilanza ispettiva all'esterno ed all'interno delle sedi interessate con l'impiego di apparati per la rilevazione elettronica (ronda elettronica) dei passaggi e delle rilevazioni.

Tali apparati dovranno essere installati e rimossi alla scadenza dell'appalto a cura e spesa dell'aggiudicatario, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione e dovranno essere in grado di acquisire tutte le informazioni necessarie alla programmazione della manutenzione nonché alla gestione delle segnalazioni di irregolarità dei vari presidi antincendio.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire all'Amministrazione, per la verifica, la necessaria documentazione relativa ai passaggi quotidianamente effettuati.

Il dettaglio delle operazioni di verifica e le modalità di svolgimento del servizio verrà perfezionato ad avvenuta aggiudicazione, anche a seguito dell'acquisizione del SGSA, e potrà nel corso dell'appalto essere integrato e/o modificato, fermo restando il numero delle persone e le ore di presenza minima, senza per questo creare alcun diritto a maggiori e/o diversi compensi.

Sarà valutata la fornitura di un gestore documentale per la catalogazione e l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta a seguito delle verifiche. A fine appalto il fornitore sarà tenuto a consegnare su supporto digitale l'archivio che deve in ogni caso essere leggibile/consultabile.

Delle attività di ispezione dovrà essere dato conto al Direttore dell'esecuzione del contratto secondo modalità da concordare prima dell'avvio del rapporto contrattuale. Con riferimento all'attività di controllo, il personale di vigilanza antincendio dovrà dedicare particolare attenzione all'ispezione delle centrali termiche, dei depositi, dei quadri elettrici e di tutti i locali ed apparecchiature ad elevato rischio d'incendio, nonché alla verifica di tutte le apparecchiature antincendio in dotazione al presidio ospedaliero ed il rispetto del divieto di fumo al di fuori dei locali dedicati.

2.3.2. Servizio di pronto intervento

Dovranno essere garantite le seguenti attività:

- primo intervento di spegnimento incendi con estintori, naspi e/o idranti;
- coordinamento, tramite collegamento radio, con il Gestore dell'Emergenza per la gestione delle chiamate e degli allarmi;
- ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, allagamento, evento sismico, black out, attentati terroristici e quant'altro previsto dal piano di Emergenza proprio della struttura e dal PEMAF;
- primo soccorso su persone coinvolte in situazione di emergenza tra le quali, persone bloccate su impianti elevatori in guasto per lo sblocco e il riporto al piano di ascensori con all'interno pazienti o persone;
- primo intervento di estinzione sui principi di incendio o potenziali pericoli previsti dalla procedura aziendale e diramazione dell'allarme attraverso i canali procedurali del Piano di emergenza;

Il personale del servizio antincendio, in caso di attivazione dell'allarme o avviso da parte della CGE, mette in atto quanto segue:

- attivazione immediata, secondo le modalità previste dal Piano di Emergenza e collaborazione attiva con il CGE e con il personale di ASST (Coordinatore e addetti di compartimento, addetti di primo intervento sanitario) e il personale componente l'unità di crisi;
- verifica immediata (con sopralluogo sul posto) dei locali e dei luoghi che hanno generato l'attivazione dell'allarme e dei rivelatori di fumo;
- comunicazione al CGE/Portineria –centralino e/o all'Ufficio tecnico e/o attivazione diretta nei casi da concordare, per la tacitazione degli allarmi in caso di accertato falso allarme e comunicazione del falso allarme ai soggetti interessati all'emergenza, ovvero esecuzione delle procedure di competenza previste nel piano di emergenza, in caso di pericolo accertato;
- primo intervento per supporto in caso di eventi di blackout elettrico, allagamento, evento sismico, lesioni, crolli, cedimenti di parti edili, fughe/guasti agli impianti di gas medicinali, interruzione dei principali servizi (elettrico, riscaldamento/condizionamento, idrico, telefonico, etc.) attentati terroristici e ogni quant'altro previsto dal piano di Emergenza della struttura e dal PEMAF aziendale, volto ad avvisare i responsabili del personale in servizio nelle varie strutture sanitarie e le persone eventualmente presenti nelle zone interessate al rischio (anche soprastanti o sottostanti i locali interessati) delimitando (ove necessario) le zone interessate dall'evento, supportando il personale del reparto/zona interessata in eventuali interventi di movimentazioni di pazienti, attrezzature, etc. che fosse necessario effettuare e ordinate dal personale addetto e responsabile della struttura/reparto;
- primo intervento di spegnimento dell'incendio con estintori/idranti in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco;
- collaborazione con i Vigili del Fuoco fino al cessato allarme;
- primo soccorso su persone coinvolte in situazioni di emergenza o in una delle seguenti fattispecie:
    1. attività lavorative che generano l'esposizione di una o più persone a rischi particolari in caso d'incendio a causa della loro funzione o per tipo di attività nel luogo di lavoro, come ad esempio sono i lavori svolti in aree a rischio d'incendio con fiamma e molatura;
    2. situazioni di affollamento superiore alle situazioni ordinarie per eventi particolari quali ad esempio convegni o attivazione di Drive Through;
    3. quando siano presenti persone la cui mobilità sia limitata o ancora persone che non hanno familiarità dei luoghi e con le relative vie d'esodo;
    4. persone bloccate su impianti elevatori in guasto per lo sblocco e il riporto al piano di ascensori con all'interno pazienti o persone.

Il personale di vigilanza dovrà essere capace di distinguere quali attrezzature usare secondo il tipo di incendio che si potrebbe eventualmente sviluppare su apparecchiature elettriche, su materiali secchi e su

materiali infiammabili. Sarà onere del personale dell'aggiudicatario valutare in base alla gravità dell'eventuale incendio se procedere o meno alla chiamata dei Vigili del Fuoco.

Per quanto attiene poi al pattugliamento, le squadre effettueranno continue ronde nelle strutture ospedaliere sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

2.3.3. Attività di supporto

Oltre alla lotta antincendio, il personale del servizio di sorveglianza antincendio sarà di supporto, alle seguenti attività dell'ASST:

- aggiornamento e posizionamento delle planimetrie antincendio;
- predisposizione ed esecuzione delle esercitazioni antincendio e partecipazione attiva alle stesse;
- ausilio e supporto durante le prove di evacuazione svolte all'interno delle strutture e partecipazione attiva;
- affissione della segnaletica di sicurezza;
- supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o al Responsabile della Sicurezza Antincendio per le attività di cui al D.M. 19.03.2015 (pianificazione sicurezza, programmi, progetti, etc.);
- ausilio e supporto per la gestione delle emergenze in generale: allagamento, evento sismico, blackout elettrico, attentati terroristici, e quant'altro previsto dal piano di Emergenza della struttura e dal PEMAF aziendale;
- gestione della CGE in sostituzione e/o collaborazione del personale di ASST di Portineria e Centralino.

Il rispetto delle procedure e la qualità del servizio fornito, sarà verificata dal DEC anche attraverso esercitazioni/simulazioni a sorpresa.

2.3.4. Modalità di segnalazione delle attività e delle anomale riscontrate delle anomale riscontrate

La segnalazione delle anomalie riscontrate dovrà avvenire con le modalità di seguito descritte. L'elenco deve considerarsi indicativo e non esaustivo.

TIPO DI ANOMALIA RISCONTRATA	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE AD ASST
Guasti, danneggiamenti, mancanze dei presidi antincendio, comprese le porte REI	- Compilazione del report di sorveglianza antincendio e invio dello stesso, tramite mail, al DEC, alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e al RSPP. - Inserimento automatico da Pad (o equivalenti) della richiesta di intervento alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale nel gestionale della manutenzione, messo a disposizione dalla ASST
Comportamenti che possono pregiudicare la sicurezza delle persone e della struttura (es.: presenza di	- compilazione del report di sorveglianza antincendio e invio IMMEDIATO dello stesso, tramite mail, al DEC, anche allegando relativa

materiali indebitamente depositati davanti alle vie di fuga)	documentazione fotografica.
Anomalie di attrezzature contenute negli armadi rossi antincendio	- compilazione del report di sorveglianza antincendio e invio immediato dello stesso, tramite mail e al DEC, alla S.C. Gestione Acquisti al RSPP - richiesta di sostituzione/acquisto alla S.C. Gestione Acquisti tramite e mail - compilazione del report mensile dei controlli sugli autorespiratori
MONITORAGGIO MENSILE	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE AD ASST
Compilazione delle schede di monitoraggio mensile predisposte dalla ASST con la segnalazione delle eventuali criticità e/o risoluzione delle criticità pregresse	- Tramite mail alla SC Prevenzione e Protezione e/o SC Gestione Tecnico Patrimoniale e/o DEC
INTERVENTI SU SEGNALAZIONE	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE AD ASST
Interventi per l'attivazione di allarmi e/o supporto per persone intrappolate in ascensore e/o supporto per l'elisuperficie.	- Ogni qualvolta è necessario un intervento come descritto va compilato un report di sorveglianza antincendio e invio dello stesso, tramite mail, al DEC, alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e al RSPP.

2.4 Personale adibito al servizio

L'aggiudicataria, nella persona del suo incaricato, si impegna ad attuare una continua e proficua collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di ottenere il mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza possibili e prevenzione dei rischi, in ogni momento e situazione per tutti i soggetti presenti all'interno di ogni struttura ospedaliera sia che si tratti di lavoratori, di degenti, pazienti diurni e/o ambulatoriali, visitatori, dipendenti di ditte terze che espletano servizi vari (es. pulizie, manutenzione, ecc.).

Per l'attuazione delle misure e dei compiti di cui sopra l'impresa garantisce e si obbliga ad adibire al servizio esclusivamente personale munito di pertinente idoneità tecnica e adeguatamente formato alla prevenzione incendi, lotta all'incendio e gestione delle emergenze ed in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi relativi, oltre al possesso degli attestati di frequenza e superamento corsi di primo soccorso.

In particolare gli operatori dell'impresa aggiudicataria dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- attestati di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio d'incendio di livello 3 (elevato), rilasciato dal Ministero dell'Interno per il tramite dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del DM 02/09/2021 e s.m.i.;
- attestato di frequenza e superamento esame finale del corso di 16 ore per addetti al primo

soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/2003;

- attestato di frequenza corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi aziendali (generici e specifici), art. 37 del D.Lgs. 81/08, secondo quanto previsto nell'accordo Stato Regioni 21/12/2011 per aziende a rischio alto (4 ore generale, 12 ore rischio specifico);
- attestato di frequenza corso di addestramento e qualifica per effettuare la sorveglianza sui sistemi/dispositivi di protezione antincendio;
- corso di addestramento teorico pratico per l'utilizzo dei DPI di III categoria idonei all'attività antincendio e pompieristica D.lgs. 475/92;
- corso di addestramento teorico pratico alla gestione del primo intervento per la messa in sicurezza in caso di malfunzionamento degli ascensori e/o black out elettrico, al fine di fare uscire le persone, eventualmente confinate all'interno delle cabine, nel più breve tempo possibile;
- corsi di addestramento per l'attività pompieristica svolti presso idonea e autorizzata struttura nazionale.

Copia degli attestati dei corsi di formazione, compresi quelli relativi gli aggiornamenti periodici, dovranno essere forniti alla stazione appaltante a cadenza semestrale o su espressa richiesta della stessa.

L'appaltatore dovrà esplicitare il piano formativo del personale individuato per il servizio nell'offerta tecnica presentata.

Al momento dell'entrata in servizio, il personale dovrà effettuare uno specifico momento di formazione, a cura della stazione appaltante, sull'uso degli impianti fissi di spegnimento specifici e sulle modalità di applicazione del SGSA.

All'inizio del servizio, l'Aggiudicatario si obbliga per ogni lotto a fornire l'elenco nominativo del personale adibito al servizio (e suoi sostituti), indicando le relative generalità, il ruolo di appartenenza e allegando il CV professionale in formato europeo che riporti esperienza lavorativa nella mansione e formazione specifica.

I nominativi potranno essere sostituiti, per giustificate ragioni, previa richiesta di autorizzazione a RSPP/RTSA/DEC o alla persona individuata da ogni ASST.

Ogni qualvolta si verifichi la sostituzione di un operatore, l'Aggiudicatario provvederà all'invio dell'elenco e della documentazione di cui sopra, aggiornati entro e non oltre 24 h prima che lo stesso presti servizio.

Per l'eventuale personale straniero, dovrà essere prodotta un'attestazione di regolare permesso di soggiorno, o altra documentazione prevista per legge, e di comprensione della lingua italiana.

Prima di prestare servizio presso un Presidio Ospedaliero il personale dovrà effettuare un periodo di affiancamento a cura della società aggiudicataria per apprendere:

1) modalità di esecuzione del servizio e norme di comportamento;

2) prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui opera;
3) procedure in caso di emergenza;
4) procedure e sistemi di autocontrollo;
5) conoscere la struttura nel quale andrà ad operare.

Tale formazione dovrà essere documentata e si dovrà dare evidenza della stessa a RSPP/RTSA/DEC o alla persona individuata da ogni ASST.

Il RSPP/RTSA/DEC o la persona individuata da ogni Amministrazione, avrà l'obbligo di valutare tutti i nominativi forniti dall'Aggiudicatario, verificandone attestati, qualifiche e idoneità linguistica.

Non saranno ammessi soggetti privi di tutti gli attestati e documenti richiesti nella documentazione di gara.

Si chiede che prima dalla fine di ogni mese siano inviati al DEC del contratto e/o alla persona individuata da ogni ASST i turni di servizio degli operatori del mese successivo.

Il personale impiegato deve essere sottoposto, a cura e spese dell'appaltatore, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche agli eventuali controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, il personale adibito al servizio dovrà essere dotato di giudizio di idoneità alla mansione specifica ad opera del medico competente dell'aggiudicataria.

L'operatore economico contraente, in fase di esecuzione del contratto, ha l'obbligo di avvalersi di risorse umane, in numero e professionalità idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività e la qualità del servizio erogato nelle modalità previste dal presente Capitolato e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. L'appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione con personale in possesso dei medesimi requisiti.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'appaltatore si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti, applicando il Contratto Collettivo di Lavoro previsto in sede di gara, secondo quanto offerto in sede di progetto Tecnico.

L'ASST durante lo svolgimento dell'appalto, in caso di variazione delle esigenze di sicurezza dei vari presidi, si riserva di variare il numero degli addetti di presidio, senza però variare il numero totale di contratto, richiedendo il loro spostamento anche temporaneo da una sede a quella di maggiore necessità, senza costituire maggiore onere per le parti: la ditta appaltatrice deve essere in grado di soddisfare tale esigenza e richiesta. Le tempistiche di attuazione della richiesta saranno concordate tra le parti, nel momento di manifestazione di tale esigenza.

Sarà a carico dell'operatore economico contraente la eventuale sostituzione di personale necessaria per assicurare che il servizio sia espletato senza interruzioni, in conformità al presente Capitolato. Allo scopo di assicurare continuità nell'esecuzione del servizio, l'operatore economico contraente si impegna a

mantenere il più possibile stabile il gruppo degli operatori limitando, per quanto possibile, fenomeni di turnover.

L'ASST non assumerà in alcun caso la diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato, ricadendo sull'operatore economico contraente la responsabilità dell'esecuzione dei servizi, della sorveglianza del personale e dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni.

In ogni caso l'erogatore del servizio si impegna a garantire che tutto il personale impiegato risulti adeguatamente e costantemente formato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs 36/2023 l'operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla Stazione appaltante ovvero quello dichiarato nella propria offerta ugualmente tutelato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

L'operatore economico dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni), di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

A tal fine l'ASST procedente si riserva il diritto di richiedere al Contraente la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi (regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale del personale impiegato e inerenti il rapporto di lavoro).

L'organico impiegato per l'espletamento delle prestazioni afferenti al servizio oggetto di contratto dovrà essere in rapporto di dipendenza o in altro rapporto contrattuale di lavoro tipico.

L'operatore economico contraente, durante il periodo di vigenza contrattuale, sarà considerato responsabile dei danni che per suo fatto, e/o dei suoi dipendenti e dei suoi mezzi, dovesse arrecare alle persone o alle cose sia del Committente che di terzi, intendendosi pertanto sollevato ed esonerato il Committente da qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'operatore economico dovrà assicurare ai propri operatori adeguati momenti di formazione di natura tecnico specifica e di approfondimento delle responsabilità e delle peculiarità del ruolo.

L'operatore economico si impegna a comunicare alle ASST, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'elenco del personale impiegato completo di nominativo e numero telefonico e a trasmettere periodicamente l'elenco nominativo aggiornato del personale impiegato nell'espletamento dei servizi

oggetto del presente contratto, precisando qualifica professionale, ore, livello, CCNL applicato e mansioni del personale strettamente adibito al servizio, con impegno a segnalare ogni eventuale variazione.

Prima dell'inizio del servizio, l'Aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo dei Responsabili di sede (Capisquadra) individuati (Preposti ai sensi del DLgs. 81/2008 e s.m.i.) e delegati quale riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere sul Presidio stesso; l'Aggiudicatario dovrà allegare l'atto di designazione e di delega. Ai Responsabili di sede sarà demandato il compito di coordinare tutto il servizio assegnato (attività ordinarie e straordinarie) e di rispondere alle direttive/indicazioni che saranno impartite dal DEC e/o eventualmente dal RSPP e/o dal RTSA (o da loro delegati). I Responsabili di sede dovranno essere di pluriennale e comprovata esperienza nel settore della prevenzione e protezione incendi e dovranno possedere una conoscenza adeguata della struttura, sede di appartenenza.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto, circa inadempienze, non conformità e/o altro, saranno effettuate in contradditorio con il Responsabile Unico di Commessa e/o con i Capisquadra sopra indicati e dovranno intendersi, a tutti gli effetti, notificate direttamente all'Aggiudicatario.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile di Commessa e/o dei Capisquadra, l'Aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo dei sostituti, certificandone la pari qualifica, formazione e le pari capacità.

È altresì necessario che per ciascun turno di lavoro sia identificato un caposquadra.

2.4.1 Norme comportamentali

Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto di contratto deve essere in grado di comprendere e parlare la lingua italiana in relazione ai compiti assegnati e dovrà mantenere in servizio un contegno corretto, irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale.

Fermo restando la gradualità della sanzione, l'operatore economico contraente è obbligato all'allontanamento e alla sostituzione del personale che si renda responsabile di danni, causi lagnanze, non mantenga un comportamento corretto e irreprensibile improntato alla massima educazione, non osservi le prescrizioni del presente Capitolato. L'operatore economico ed i suoi dipendenti sono tenuti a mantenere il massimo riserbo su ciò di cui vengono a conoscenza, durante l'espletamento dei servizi, in merito all'organizzazione e all'attività dell'ASST procedente.

Nell'espletamento delle proprie mansioni, il personale dell'operatore economico contraente addetto alla esecuzione delle attività oggetto del contratto, dovrà avere modi educati e rispettosi. Dovrà trattenersi con dipendenti e utenti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio e per motivi allo stesso riferibili.

Il Contraente dovrà dotare il personale di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. La tessera dovrà essere apposta in modo visibile.

L'operatore economico s'impegna ad informare i propri dipendenti delle sanzioni previste a loro carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

L'operatore economico s'impegnerà a sostituire, su semplice richiesta dell'Azienda, le unità di personale che diano motivo di insoddisfazione sotto il profilo professionale, di comportamento, di rendimento.

2.4.2 Clausola di gradimento e sostituzione del personale

In considerazione della natura dell'attività espletata in esecuzione del contratto di cui trattasi, tutto il personale proposto dall'operatore economico per l'espletamento del servizio dovrà risultare di totale gradimento per l'ASST, in ordine alle caratteristiche professionali, tecniche, relazionali e di mancata ottemperanza alle norme del presente Capitolato.

Le ASST procedenti potranno chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di quei dipendenti che contravvenissero alle disposizioni sopra enunciate.

L'operatore economico deve adempiere alla richiesta di sostituzione nel termine più breve di volta in volta indicato dall'ASST o immediatamente, qualora l'ASST ne documenti l'urgenza, anche nel caso di dimissioni volontarie degli operatori.

La mancata ottemperanza da parte dell'operatore alla richiesta di sostituzione delle unità di personale giudicate inidonee, entro il termine indicato dall'ASST, integra fattispecie per la risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 19.

L'operatore economico appaltatore è obbligato in ogni caso alla sostituzione del personale che si renda responsabile di gravi e reiterati danni e/o non osservi le indicazioni del presente Capitolato.

2.5 Strumentazione ed attrezzature dedicate e necessarie allo svolgimento del servizio e messe a disposizione del personale

Per l'espletamento del servizio il personale dovrà essere sempre munito di attrezzature e strumenti utili per il primo intervento in caso di emergenza, quali ad esempio, estintore portatile, maschera a filtro polivalente semifacciale, torce professionali e applicabili sui caschi, cassetta attrezzi completa con set di cacciaviti, brugole, pappagallo e chiavi, treppiede completo di n. 2 fari da 500 W, piccone, badile, mazza, cesoia divaricatore con gruppo oleodinamico, chiave apertura idranti soprasuolo, chiavi per chiusura manichette, asce da sfondamento guanti dielettrici, megafono, nastro bianco e rosso ecc..

Il personale dell'azienda aggiudicataria dovrà inoltre essere dotato di ricetrasmittente di idonee caratteristiche che consenta la comunicazione in ogni punto del PO e nelle aree esterne. Il personale dovrà essere dotato pertanto di sistemi di comunicazione di proprietà dell'Operatore economico, quali ad esempio: sistemi radio e telefonici, compatibili con la rete aziendale, per garantire la rintracciabilità in qualsiasi momento del personale in sorveglianza.

La dotazione messa a disposizione dell'Azienda Aggiudicataria dovrà ricomprendere di sistemi radio e/o telefonici concordati con il DEC – compatibili con la rete aziendale, per garantire la rintracciabilità in qualsiasi momento del personale in sorveglianza, ed eventualmente apparati da mettere a disposizione per l'Ufficio Tecnico e/o CGE della stazione appaltante. Si richiede almeno un sistema per presidio.

La dotazione in strumenti e attrezzature, anche tecnologiche, per il personale, sarà oggetto di valutazione del DEC. Quanto precede deve essere considerato esclusivamente come elenco positivo, obbligatorio in ogni caso, ma non esaustivo.

Ciascuna sede in cui si svolgerà il servizio dovrà essere dotata di n.1 computer, con stampante ed eventualmente fax da collegare alla linea telefonica.

Il personale adibito al servizio dovrà essere dotato di Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria, idonei all'attività antincendio e pompieristica come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scarponi e stivali di sicurezza, utilizzabili in aree particolari come la Risonanza Magnetica (puntali amagnetici), divisa idonea e facilmente riconoscibile realizzata in materiale ignifugo, guanti di protezione resistenti a fiamma e calore, giaccone e pantaloni NOMEX o similari per la protezione da fiamme e calore, casco di protezione ad uso antincendio; per ciascun Presidio n. 2 autorespiratori completi di bombola, in PET o Fibra di carbonio, aria da litri 7/9, n. 2 bombole di riserva da litri 7/9 per autorespiratori ed un sistema di spegnimento spallabile o similare. Tale elenco, non esaustivo, costituisce un minimo contrattuale non derogabile.

Gli strumenti e le attrezzature in dotazione al personale dovranno essere chiaramente descritti ed indicati nell'offerta tecnica.

3. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi specificamente di seguito disciplinati di recesso, risoluzione o cessazione anticipata del contratto, il contratto derivante dall'aggiudicazione della presente procedura avrà una durata complessiva di 44 mesi, decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione.

3.1. Avvio della fase esecutiva del contratto

Per improrogabili esigenze degli Enti committenti, l'avvio della fase esecutiva del contratto dovrà essere garantito entro il 01/09/2024. Qualora detto termine non risulti compatibile con le tempistiche di cui all'art. 18, c.3 del D.Lgs. 36/2023, le ASST si riservano di procedere all'esecuzione anticipata del contratto prima della stipula, così come previsto dall'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Le ASST Committenti si riservano di concordare con l'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto un diverso termine per l'avvio della fase esecutiva del contratto, in considerazione di particolari esigenze di ciascun Ente contraente.

La scadenza del contratto è fissata al 30/04/2028 (escluse le eventuali opzioni) tenuto conto del termine ultimo concesso alle strutture sanitarie per la conclusione dei lavori di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendio fissato dal D.M. 19/03/2015 e prorogato da ultimo dalla Legge 24/02/2023, n. 14.

3.2. Periodo di prova – clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In considerazione dell'assoluta rilevanza del servizio di cui trattasi il contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva in subordine di esito negativo di un periodo di prova di 6 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio, come risulterà da apposito verbale. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale sopra disciplinata. Entro il termine di 30 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), supportato dagli uffici competenti, redigerà una relazione in merito all'idoneità complessiva del servizio.

Nel caso in cui l'esito del periodo di prova dovesse risultare negativo il RUP provvederà a:

- acquisire apposita relazione del DEC dalla quale si evincano gli elementi comprovanti la inadeguatezza del servizio erogato, previo esperimento da parte del DEC di adeguato contraddittorio;
- comunicare all'operatore contraente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza del periodo di prova, l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;
- affidare il servizio ad altro operatore, utilizzando, ove possibile ed opportuno, la graduatoria della procedura concorsuale.

Il contratto si intenderà *risolto*, ai sensi dell'art. 1456 cc. All'operatore uscente non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di valorizzazione delle prestazioni effettivamente erogate fino alla data indicata per la definitiva cessazione del servizio. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti l'ASST si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale. L'operatore "uscente" dovrà in ogni modo garantire l'erogazione del servizio sino alla data di subentro del nuovo operatore economico, prestando la massima collaborazione.

4. CORRISPETTIVI

Il contratto sottoscritto a seguito di perfezionamento della presente procedura comporta la corresponsione di un canone mensile omnicomprensivo di tutti i costi derivanti dall'erogazione delle prestazioni previste dall'art. 2 del presente Capitolato.

Tutte le attività propedeutiche svolte dall'appaltatore per garantire il rispetto delle tempistiche di avvio del servizio saranno ad esclusivo carico dell'operatore economico aggiudicatario.

5. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, da dimostrare con la produzione di apposita documentazione dalla quale si evinca chiaramente la variazione del costo del servizio rispetto al periodo di presentazione dell'offerta, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, nella conclamata impossibilità dell'operatore economico di produrre i documenti di cui sopra e previo nulla osta da parte della Stazione Appaltante, potranno essere utilizzati gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Pertanto, decorso il primo anno di contratto, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione del costo del servizio/bene, superiore al cinque per cento, l'appaltatore avrà la facoltà di richiedere una revisione del prezzo medesimo, indicando le condizioni di natura oggettiva che ne hanno determinato l'aumento.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata alla S.C. Gestione Acquisti di ciascuna Azienda procedente nei 30 giorni antecedenti la scadenza annuale del contratto e non potrà avere effetti retroattivi rispetto alla data di richiesta. La revisione potrà essere riconosciuta solo dall'avvio di ciascuna annualità di servizi/fornitura.

La mancata richiesta di revisione prezzi, presentata nei termini sopraindicati, non potrà essere avanzata negli anni successivi.

Il Responsabile Unico del Progetto, supportato dal D.E.C., condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi.

L'istruttoria terrà conto dell'indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato sul Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica o altri indici compatibili con la natura del contratto) relativo alla media dell'anno precedente, ovvero ai prezzi di riferimento ove esistenti, nonché alle risultanze eventualmente ottenute direttamente dal Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 90 (novanta) giorni con provvedimento motivato.

Si precisa che trattandosi di autonomi contratti sottoscritti da ciascuna ASST, l'operatore economico dovrà provvedere a formulare specifica istanza di revisione riferita al singolo contratto stipulato, la cui istruttoria conseguente sarà svolta in modo indipendente dal Responsabile Unico del Progetto dell'Ente.

6. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna ad accettare, senza possibilità di eccezione alcuna, la facoltà della Stazione Appaltante di attivare l'opzione di proroga del contratto.

Facoltà di proroga del contratto ex art 120 comma 11 D.Lgs 36/2023: in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato alla scadenza (per tale intendendosi sia quello originario di 44 mesi sia quello eventualmente prorogato come sopra descritto per ulteriori 24 mesi) per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

- a partire dal terzo anno di contratto la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario una riduzione delle prestazioni, anche oltre la concorrenza del quinto e sino al recesso unilaterale dal contratto da parte della Stazione Appaltante, in relazione allo stato di avanzamento, ed eventuale conclusione, dei lavori di adeguamento delle strutture sanitarie alle prescrizioni di cui al DM 19.03.2015. La stazione appaltante provvederà a dare informazione all'Aggiudicatario di tale riduzione delle prestazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con

un preavviso di non meno di 60 giorni solari. L'Aggiudicatario dovrà porre in essere tutte le misure volte a ottemperare alla richiesta dalla stazione appaltante, entro il termine fissato dalla medesima. Nulla sarà dovuto a titolo risarcitorio all'Aggiudicatario, se non il riconoscimento delle prestazioni già eseguite. La presente clausola potrà essere attivata più volte e in diversi momenti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto;

- la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per quanto attiene a tipologia e quantità di prestazioni. Gli Enti, in ragione di modificate o emergenti necessità, potrà integrare/modificare l'oggetto del contratto con riferimento ai richiamati elementi applicando le condizioni economiche risultanti in sede di procedura di gara, entro il limite di incremento o di riduzione del 30% del valore complessivo del contratto calcolato sia per il primo periodo contrattuale di 44 mesi che per le eventuali opzioni di proroga per i successivi 24 mesi e 12 mesi.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili al momento di presentazione dell'offerta, non riconducibili all'aggiudicatario, che causino un rilevante e stabile (almeno 6 mesi consecutivi, valutati sull'analogo periodo dell'anno precedente) mutamento delle condizioni di mercato e del contesto economico di riferimento, o per altre circostanze non predeterminabili, è ammessa la facoltà per l'operatore economico di richiedere la revisione delle condizioni contrattuali per quanto attiene tipologia, quantità di prestazioni e corrispettivi. Il procedimento di revisione è avviato su istanza di parte al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto e verrà concluso dalla Stazione appaltante entro 90 giorni. L'aggiudicatario si impegna a fornire adeguata documentazione dalla quale si evincano chiaramente i fattori e le circostanze impreviste che hanno determinato l'avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, e a soddisfare qualsiasi richiesta integrativa dell'ente. La richiesta di documentazione sospende il termine sopra riportato.

Clausola di adesione, esclusivamente con riferimento al lotto 3: durante il periodo di vigenza del contratto (44 mesi), la Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta potrà procedere alla stipula del contratto con l'Impresa aggiudicataria del lotto 3 al prezzo offerto in gara.

La Fondazione avrà la facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario durante il primo periodo di vigenza del contratto dell'ASST Mandataria, l'erogazione del servizio in parola, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale ed alle condizioni economiche offerte in gara, fino ad un valore massimo pari al 100% dell'importo del contratto del lotto 3 per la sua durata massima, comprensiva del primo periodo contrattuale di 44 mesi, delle proroghe e delle modifiche ai sensi dell'art. 6 del presente Capitolato. L'adesione successiva da parte della Fondazione comporterà, per le parti contraenti, gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale.

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda accogliere l'eventuale richiesta che dovesse sopravvenire in tal senso, dovrà espressamente specificarlo nella domanda di partecipazione di cui all'Allegato A del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica n. 1, relativa alla documentazione amministrativa. Nel caso in cui detta dichiarazione non venga espressa nei termini sopra precisati, sarà considerata tacitamente accettata dall'Impresa la possibilità di successiva adesione alla procedura da parte della Fondazione.

In ogni caso, si precisa che l'ASST non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si verranno a costituire tra l'aggiudicatario e gli Enti sanitari contraenti restando, la stessa, del tutto estranea al riguardo.

7. CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEL PERIODO DI VIGENZA

Alla scadenza naturale del periodo di vigenza contrattuale il Contraente dovrà porre in essere le condizioni per il subentro nel servizio dell'eventuale nuovo operatore economico aggiudicatario, garantendo la collaborazione necessaria per agevolare tutte le attività del caso.

A fine appalto il fornitore dovrà consegnare su supporto digitale l'archivio dei dati prodotti a seguito di verifiche e degli interventi.

8. RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti l'operatore economico. Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico.

L'ASST designerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a cui sono demandate tutte le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all'espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti, ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. n. 36/2023 e del D.M. 49/2018. Il DEC si farà carico di coordinare le diverse articolazioni aziendali specificamente competenti per ciascun singolo e differente aspetto inerente gli elementi del contratto.

9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

ASST Melegnano e della Martesana effettuerà le verifiche di competenza sull'operatore economico contraente relative all'idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a) del T.U. D.Lgs. n. 81/2008.

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. Lo stesso sarà tenuto a comunicare all'ASST, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'Azienda Sanitaria e l'aggiudicataria si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

ASST fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'impresa appaltatrice e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I Responsabili dell'operatore economico aggiudicatario:

- coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto;
- coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

A tal proposito la stima degli oneri per la sicurezza è inserita nel Disciplinare di gara all'art. 3 per ciascun lotto. Dopo l'aggiudicazione i costi della sicurezza saranno rimodulati sulla base degli apprestamenti che le parti riterranno necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività in appalto.

10. CLAUSOLE SOCIALI

Il presente articolo trova applicazione esclusivamente con riferimento al lotto 1 (ASST Melegnano e Martesana), al lotto 2 (ASST di Lecco) e al lotto 3 (ASST Santi Carlo e Paolo).

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 del Disciplinare di gara.

Il riassorbimento del personale dovrà essere garantito nella misura minima dichiarata in sede di presentazione di offerta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c. 4 dell'Allegato II.3 del Codice dei contratti pubblici è requisito necessario, per la presentazione dell'offerta, l'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

In caso di aggiudicazione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a garantire l'assunzione dell'obbligo, fatto salvo quanto previsto in materia di stabilità occupazionale, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

L'assunzione di soggetti svantaggiati, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione dovrà essere garantita nella misura minima dichiarata in sede di presentazione di offerta.

L'ASST espleterà attività di monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni normative in materia di stabilità occupazionale, sulla base di quanto espressamente dichiarato dall'operatore economico in sede di procedura di gara, secondo quanto di seguito precisato.

Il contraente trasmetterà al DEC designato:

- entro 30 giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, una relazione nella quale siano indicati i nominativi del personale assorbito e il relativo livello occupazionale di inquadramento precisando se trattasi di soggetti svantaggiati, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;
- con cadenza semestrale, aggiornamento del prospetto del personale impiegato e idonea documentazione finalizzata alla verifica del mantenimento del livello occupazionale di inquadramento riconosciuto ai lavoratori in fase iniziale del contratto, nonché al rispetto delle % di assunzione dichiarate in sede di offerta.

È facoltà dell'ASST effettuare sopralluoghi presso la sede del Contraente, in qualsiasi momento anche senza preavviso, per l'effettuazione di verifiche inerenti il rispetto degli impegni assunti da contraente in materia di stabilità occupazionale e clausole sociali.

Allo scopo di ogni più adeguata valutazione in merito alla fase di attuazione della presente clausola si allega elenco del personale attualmente impiegato per ciascun lotto di riferimento: **Allegato 2** "Figure professionali in servizio".

Con riferimento al lotto 4 (ASST Ovest Milanese) e al lotto 5 (ASST Rhodense), trattandosi di un servizio di nuova introduzione, non è prevista l'applicazione della Clausola Sociale.

11. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I servizi erogati saranno verificati e controllati dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello qualitativo delle prestazioni erogate ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, i suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento in merito:

- al rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali disciplinate all'interno del presente Capitolato, dell'offerta tecnica e del contratto sottoscritto tra le parti;
- al raggiungimento degli obiettivi direttamente connessi con lo scopo del contratto di cui all'art. 1 del presente Capitolato.

Il DEC mantiene le funzioni di governo del sistema, di indirizzo, di programmazione dell'attività operativa, di controllo e di verifica del servizio svolto.

Il DEC, anche su richiesta del RSPP, ha la facoltà di promuovere indagini conoscitive sulle prestazioni e sull'applicazione del contratto, nonché sul personale impiegato per l'espletamento del servizio, anche avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti e Preposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tramite prove di emergenza ed evacuazione senza preavviso, verifica della compilazione dei verbali di sorveglianza antincendio o schede di rilevazione anomalie, verifica delle richieste inserite nel software di gestione della manutenzione, sopralluoghi a campione presso i locali oggetto di sorveglianza antincendio (anche tramite accesso al sistema informatico dell'Appaltatore mediante apposite pass-word).

Inoltre, il DEC potrà effettuare controlli sulla presenza in servizio del personale di vigilanza e sull'effettuazione dei vari passaggi di sorveglianza nella struttura, attraverso la verifica dei tabulati messi a disposizione dell'ASST e ricavati dal software di controllo del servizio, oppure accedendo direttamente al sistema informatico, come suddetto.

12. ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In considerazione del carattere essenziale e di rilevanza pubblica del servizio, l'operatore contraente s'impegna ad erogare le prestazioni oggetto di contratto con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio, ivi compreso il caso di sciopero. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'operatore contraente, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC e le articolazioni aziendali interessate alla erogazione del

servizio. Il Contraente provvederà, tramite avviso scritto trasmesso al DEC, con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

13. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

Il contraente si impegna all'osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente Capitolato.

Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto nonché ogni attività e fornitura che si rendessero necessarie per l'attivazione degli stessi o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Il contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

14. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico contraente è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 106 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

15. RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L'operatore contraente dovrà contrarre, ovvero essere titolare di apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto per un importo non inferiore a € 2.500.000,00 a sinistro.

Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a € 2.500.000,000 (duemilionicinquecentomila/00 euro) per ogni evento dannoso o sinistro e prevede la rinunzia dell'assicuratore, nei confronti di ASST, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 Codice civile.

Il contraente si obbliga all'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla richiamata polizza assicurativa della responsabilità civile, acconsentendo fin d'ora a che la Compagnia Assicuratrice comunichi all'ASST ogni eventuale inadempimento del contraente che possa in qualche modo far venir meno la richiamata copertura assicurativa. Ciò, affinché l'ASST possa, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operativa la copertura assicurativa in parola, adempiere le obbligazioni che spettano al contraente con diritto di rivalsa mediante compensazione sulle somme relative ai corrispettivi maturati dallo stesso, nonché mediante escussione della fidejussione rilasciata dal medesimo contraente, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente a quegli inadempimenti.

L'ASST sarà esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo il contraente nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i propri dipendenti, in particolare in conseguenza di furti.

L'operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'Azienda beneficiaria del servizio o a terzi per fatto dell'operatore economico medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

L'Appaltatore dovrà garantire la necessaria copertura assicurativa contro danni procurati ai locali o a terzi, fatto salvo le responsabilità penali e civili facenti carico per legge all'Azienda. Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in opera nonché durante il ritiro deli ausili presso il domicilio del paziente, l'Appaltatore assume l'obbligo di sollevare l'Azienda da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita o di danni subiti dagli ausili non imputabili per colpa grave all'Azienda.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'Azienda contraente a semplice richiesta.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. Ove l'ASST determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 119 del D.L.gs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L'Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della ASST, nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di legge, verificata la professionalità dei soggetti incaricati.

Il relativo contratto dovrà essere reso alla ASST, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo contestualmente la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103.

17. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere fatture a fronte dell'esecuzione della prestazione, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte della S.C. competente, riferiti al corrispettivo mensile corrispondente al valore del canone mensile omnicomprensivo offerto per ciascun lotto.

La fatturazione del canone mensile omnicomprensivo decorrerà a far data dall'avvio completo del servizio.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

L'operatore economico provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento al servizio oggetto della presente procedura di gara, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato

alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

In caso di attivazione del Conto Deposito, l'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'ASST deve avvenire preferibilmente nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD.

Ciascuna ASST si obbliga a pagare il prezzo al fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure interne sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto utilizzo. L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Le fatture elettroniche devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST di Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Denominazione Ente:	ASST di Lecco
Codice iPA	asstl
Codice Univoco Ufficio	UFDLTC
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	03622120131
Partita Iva	03622120131
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-lecco.it

Denominazione Ente:	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Codice iPA	asstspc
Codice Univoco Ufficio	UFXEKT
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09321970965
Partita Iva	09321970965
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it

Denominazione Ente:	ASST Ovest Milanese
Codice iPA	asstom
Codice Univoco Ufficio	UF8K9W
Nome dell'Ufficio	Ufficio centrale di fatturazione
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09319650967
Partita Iva	09319650967
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-ovestmi.it

Denominazione Ente:	ASST Rhodense
Codice iPA	asstr
Codice Univoco Ufficio	UFS58J
Nome dell'Ufficio	Uff_eFattura PA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09323530965
Partita Iva	09323530965
Indirizzo PEC	protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. data e numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura);
3. totale documento;
4. codice fiscale del cedente;
5. in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà essere allegata alla fattura.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi

di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria delle disposizioni prevista dal Capitolato, dal contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

18. PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni del servizio contrattualmente sancite, l'ASST potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto.

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

ELEMENTO	VALORE DELLA PENALE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Abbandono ingiustificato del servizio	1‰ dell'importo contrattuale	per ogni evento accertato
Mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi di sicurezza o diramato da personale del presidio ospedaliero o da qualsiasi altra persona che abbia rilevato l'incendio	1‰ dell'importo contrattuale	per ogni evento accertato
Ritardo oltre i quindici minuti, nel prendere servizio	0,03‰ dell'importo contrattuale	per ogni ora di ritardo oltre i 15 minuti
Mancato inoltro al Direttore dell'esecuzione del contratto oltre le 24 ore dall'accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e situazioni anomale inerenti al servizio e alla sicurezza della struttura ospedaliera	0,03‰ dell'importo contrattuale	per ogni evento accertato
Inosservanza delle disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi ed irriguardosi verso il personale dell'Azienda ospedaliera e verso terzi, mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di servizio	0,05‰ dell'importo contrattuale	per ogni evento accertato
Mancato giro di ispezione, ove previsto e concordato con il Direttore dell'esecuzione del contratto o sito delegato, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo	0,05‰ dell'importo contrattuale	per ogni evento accertato
Mancata sostituzione di personale ritenuto non gradito	0,05‰ dell'importo contrattuale	per ogni evento accertato
Mancata reperibilità del Responsabile Tecnico del Servizio	1‰ dell'importo contrattuale	per ogni evento accertato
Violazione degli obblighi di riservatezza	0,05‰ dell'importo contrattuale	per ogni evento accertato
Violazione degli obblighi di sicurezza dei lavoratori	1‰ dell'importo contrattuale	per ogni evento accertato
Applicazione clausola T&T	Mancato richiamo esplicito e/o mancata trascrizione nel subcontratto della clausola di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	10% del valore del sub-contratto affidato e comunque non inferiore a € 500,00 per ogni evento accertato
Applicazione clausola T&T	Ritardo nell'invio della Scheda T&T (Trasparenza e Tracciabilità)	1‰ del valore del sub contratto fino alla concorrenza del 5% del sub-contratto per ogni evento accertato
Applicazione clausola T&T	Dichiarazione di informazioni non veritiere nella Scheda T&T	Da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del valore del sub-contratto per ogni evento accertato

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di

risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte verranno contestati all'operatore economico, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico le penali sopraindicate.

Ciascuna ASST provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata, compensando di diritto ai sensi e per gli effetti degli art. 1241 c.c. e ss con il canone mensile da corrispondere all'operatore economico. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

19.1. Clausola risolutiva espressa

Al verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

a) mancato superamento del periodo di prova di cui all'art. 3.2;
b) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto anche di natura eterogenea tra loro;
c) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
d) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
e) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023;
f) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
g) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.

h) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;

i) mancata ottemperanza alla richiesta di sostituzione di unità di personale dichiarata inidonea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 2.4.2.;

j) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 15 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

19.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente articolo e a quanto previsto all'art. 122, D. Lgs. n. 36/2023, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art., provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

20. RECESSO UNILATERALE

20.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali "riforme" del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, con un preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

20.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo articolo.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 2 del succitato articolo 123, D. Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni.

20.3. Convenzioni centralizzate

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di forniture/servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Documento, l'ASST Melegnano e della Martesana si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

20.4. Clausola ex art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023

Qualora nel corso del contratto:

- vengano meno le condizioni iniziali previste dalla documentazione di gara e, in particolare, nel caso in cui vengano modificate le disposizioni normative di riferimento sia a livello regionale che nazionale, con annesse ripercussioni di tipo organizzativo sulle strutture dell'ASST, nonché in caso di eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura,

- si giunga al completamento dei lavori di adeguamento delle strutture sanitarie alle prescrizioni di cui al DM 19.03.2015, dopo la presentazione della SCIA antincendio conclusiva al comando provinciale dei VV.F.,

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC all'Aggiudicatario di espressa comunicazione, con un preavviso non inferiore a 60 giorni solari rispetto alla data di cessazione del contratto, come specificato nella clausola ex art. 120 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 di cui al precedente articolo 6 "Modifiche in corso di esecuzione del contratto". La Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di recesso, di cui alla presente fattispecie, solo a partire dal terzo anno di contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti" dell'ASST. A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale di ciascuna ASST e sul sito della Regione Lombardia. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il *Codice di comportamento dei dipendenti* e il *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali* disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*.

22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione

del contratto oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati all'ASST contraente in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

Subcontratto	***Subcontraente***
Tipologia: non sensibile	**Ragione sociale:** non sensibile
Oggetto: non sensibile	**Indirizzo:** non sensibile
Importo: non sensibile	**Codice Fiscale / P. IVA:** non sensibile
Data stipula: non sensibile	**Iscrizione CCIAA:** non sensibile
Durata prevista: non sensibile	**IBAN c/c dedicato:** sensibile
	Persona delegata ad operare: sensibile

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità" allegata al presente Capitolato (**Allegato 1**).

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

23. SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'operatore economico fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Ente contraente, se dovuta, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 225, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico provvederà a rimborsare alla Azienda le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L'ASST provvederà ad emettere fattura per l'importo relativo alle spese effettivamente sostenute.

24. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

25. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n. 36/2023 e nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Melegnano e Martesana è il seguente soggetto:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY S.r.l.	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Simone Tarpignati

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST di Lecco è il seguente soggetto:

DPO	C.F./P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ELISA MASONI DPO & GDPR CONSULTANT	MSNLSE84H60F205X 04370120166	Via Guglielmo Longo, n. 6	24124	Bergamo	Elisa Masoni

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Santi Paolo e Carlo è il seguente soggetto:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ASST SANTI CARLO E PAOLO		Via Pio II n. 3	20153	Milano (MI)	PERINATI PIERLUIGI MARIO

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Ovest Milanese è il seguente soggetto:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LAURA BONALUMI	09319650967	via Papa Giovanni Paolo II – C.P. 3	20025	Legnano (MI)	Laura Bonalumi

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Rhodense è il seguente soggetto:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
AVV. GABRIELE BORGHI	02725950352	Via G. Gutenberg, 3	42124	REGGIO NELL'EMILIA	Gabriele Borghi

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente Documento Unico di Procedura, l'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Documento, l'ASST, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 UE e Amministratore di Sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 e ss.mm.ii.

Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto dall'ASST. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'operatore economico aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all'aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III art. 15 del Regolamento.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ugo Bellavia